



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FORZA ITALIA

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 165/1/X
LEB. AT

Il sottoscritto Consigliere regionale Avv. Maria Grazia di Scala

Premesso che

- L'art. 18 L.R.18/2014 prevede che il direttore della "Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania" è nominato dal Presidente Giunta regionale – su proposta dell'assessore al ramo – previo parere della competente Commissione. Indi, elenca i requisiti che la figura deve possedere.
- L'art. 22 comma 8 della richiamata normativa prevede lo scioglimento degli EE.PP.T. e la nomina di commissari liquidatori.
- L'art. 10 della L.R. n. 1/2016 (legge di stabilità) modifica – tra l'altro - gli artt. 15, 17 e 18 della L.R. n. 18/2014, ed al fine di evitare duplicazioni e sprechi introduce un piano di razionalizzazione, anche con cessione o dismissione degli organismi il cui scopo è la promozione di attività turistico-culturale, potenziando funzioni e compiti dell'agenzia, di cui all'art. 15 L.R. 18/2014, introducendo specifici requisiti di particolare professionalità in capo al nominando D.G..
- Il decreto del Presidente Giunta regionale n. 143 del 7.8.2015 richiama l'art. 22 L.R. 18/2014 ed i precedenti decreti di nomina dei commissari EE.PP.T. dell'ottobre 2014, successivamente prorogati, che conferma, rinnovando gli incarichi di commissari liquidatori fino al 31.12.2015, al fine di assicurare l'operatività degli EE.PP.T. fino alla costituzione dell'agenzia.
- La delibera di Giunta regionale n. 11 del 19.1.2016 richiama tutta la normativa suindicata, con particolare riguardo alla modifica degli artt. 15-16-17 L. 18/2014 effettuata per rinforzare l'integrazione tra turismo, beni culturali e cultura; da ciò fa derivare la modifica delle competenze richieste in capo al D.G. dell'agenzia istituita dalla L. 18/2014, nonché la revoca delle procedure avviate con decreto Presidente Giunta n. 18 del 6.2.2015 e la necessità di rinnovo delle stesse coerentemente al novellato art. 18 (che fa ora espresso riferimento alla "comprovata esperienza...nei settori turismo, cultura, beni culturali"). Nelle more dello scioglimento degli EE.PP.T. e della individuazione del D.G. della costituenda agenzia, vanno avviate le procedure per rendere operativa l'agenzia medesima, attraverso la nomina di commissario. Indi, conferma le nomine dei precedenti commissari liquidatori EE.PP.T. fino al 30.6.2016,



Consiglio Regionale della Campania

**GRUPPO CONSILIARE
FORZA ITALIA**

ma nomina un commissario per l'avvio dell'effettivo esercizio dell'agenzia nelle more della individuazione del D.G., avendo i commissari liquidatori EE.PP.T. precise funzioni per la gestione della sola fase liquidatoria. Tale commissario durerà fino al 30.6.2016 in attesa dell'individuazione del D.G., e dovrà coordinare le procedure di liquidazione degli EE.PP.T., avviare le procedure per garantire l'esercizio dell'agenzia, predisporre statuto e regolamento dell'agenzia, trasferire le risorse umane e strumentali degli EE.PP.T. (si consideri che l'art. 15 comma 2 L.R. n. 18/2014 demanda la predisposizione di statuto e regolamento dell'agenzia al Presidente della Giunta regionale).

- Come esplicitamente previsto dall'art. 22, comma 5, per non creare vuoti amministrativi, che andrebbero ovviamente a creare danni al turismo, "fino alla data dell'effettivo esercizio dell'agenzia regionale gli enti provinciali per il turismo e le aziende continuano ad esercitare le loro funzioni presso l'attuale sede" (non a caso, la legge parla di effettivo esercizio).
- Appare evidente che una tale procedura mira unicamente a sopprimere EE.PP.T. e aziende, trasferendo il personale in un "recinto" definito Agenzia che allo stato non potrebbe svolgere alcuna attività (in assenza del piano esecutivo di attività) e senza alcun bilancio (in quanto non redatto dal direttore).
- Immobilizzare l'attività promozionale e di assistenza al turista in un momento in cui essa costituisce una delle principali fonti di entrata economica della Regione, stante il trend positivo dovuto alla congiuntura internazionale, appare un atto insensato. Si consideri, ad esempio, che il Commissario nominato intende procedere alla immediata disdetta di tutti i contratti di locazione posti in essere da EE.PP.T. e aziende, con la conseguenza che tutti i punti di "Informazioni Turistiche" presenti sul territorio regionale cesserebbero ogni attività con effetto immediato, con un impatto devastante sull'immagine di accoglienza turistica dell'intero territorio regionale: si immagini lo sgomento di arrivare nelle stazioni, negli aeroporti, nei centri di richiamo senza poter usufruire di alcuna assistenza (piantine, elenco alberghi, programma di attività culturali e promozionali, informazioni dal vivo). Inoltre, si interromperebbe bruscamente la rilevazione statistica della movimentazione turistica nelle strutture ricettive regionali e la conseguente elaborazione dei dati, perdendosi così uno strumento fondamentale per ogni forma di programmazione. Con riferimento, infine, al personale, portatore di una notevole professionalità acquisita nel campo in tanti anni di esperienza in attività dedicate, esso - una volta trasferito nel "recinto" regionale individuato dal Commissario



Consiglio Regionale della Campania

**GRUPPO CONSILIARE
FORZA ITALIA**

resterebbe privo di una destinazione certa e specifica, non comprendendosi quali funzioni andrebbe a rivestire e quale inquadramento avrebbe.

- Infine, tutti i provvedimenti di organizzazione del lavoro devono necessariamente essere preventivamente negoziati con le OO.SS., ma in assenza del direttore non è certo legittimo che il Commissario assuma le funzioni di parte pubblica nella concertazione. Ne consegue che non potrebbe far altro che trasferire il personale nell'ipotizzato "recinto" senza procedere all'assegnazione di ruoli e funzioni.
- Deve evidenziarsi che la nomina di un commissario, in attesa dell'individuazione del D.G. dell'agenzia non ancora costituita, non è prevista da alcuna norma (laddove, invece, nel disegno di legge n. 225 avente ad oggetto l'istituzione delle ADISUC all'art. 13 è espressamente prevista la nomina di direttore generale da parte del Presidente Giunta regionale); il commissario, anzi, per definizione, ha poteri surrogatori e non integrativi, e senz'altro non potrà adottare alcun provvedimento in funzione dell'agenzia a costituirsi, con la conseguenza che gli atti che il commissario andrà a compiere – riverberandosi necessariamente anche sulla sfera giuridica degli enti posti in liquidazione – saranno annullabili, e travolgerebbero tutte le conseguenziali attività poste in essere.
- Pertanto, la scrivente segnalava che sarebbe auspicabile, al fine di non determinare danni all'immagine dell'intero territorio campano, e di non incorrere nella grave sanzione di annullabilità degli atti a firma del commissario nominato in maniera irregolare, che la delibera di G.R., sottoposta all'esame del Consiglio regionale quanto alla sua attuazione (discussione poi rinviata a seguito dello spirare del tempo utile) venga ritirata, al fine di procedere anzitutto alla espressa previsione della nomina di un commissario in vista dell'individuazione del D.G., e – soprattutto – a renderne la nomina ed il conseguente operato (tanto più rilevante in quanto incisivo sulla sfera di soggetti terzi) immune da vizi di forma e di sostanza, sottoponendo tale nomina al vaglio delle commissioni competenti, secondo il vigente dettato normativo.

Tanto premesso, il sottoscritto Consigliere

Interroga

L'Assessore al Turismo, per conoscere:



Consiglio Regionale della Campania

**GRUPPO CONSILIARE
FORZA ITALIA**

se intenda revocare la nomina del Commissario effettuata con la delibera n. 11 del 19.1.2016, ed in ogni caso quale determinazioni intenda adottare sull'argomento.

La scrivente resta in attesa di riscontro.

Il Consigliere Regionale
Avv. Maria Grazia Di Scala